LA VERA NOZIONE

DEL

GIACOBINISMO

ED IL CASTIGO

CONFORME ALLE LEGGI.

Del Giureconsulto C. C. Consig. al Servigio di S. M. Imp. Regia Apostolica.

IN VERONA

DALLA STAMPERIA RAMANZINI

MDCCXCIX.

Qui alterius perfectionem & securitatem promovet, beneficus est; quin itaque imperans delinquentibus poenas infligens eundem titulum mereatur, haud est dubium. Contra patet, eum maleficum esse, si flagitiosis parcendo, bonos cives in pericula novarum laesionum conjiciat; ex quo veram imperantis benefici ideam a praeconceptis opinionibus purgare licebit. Si enim in delinquentes remissiores fuerimus, summae nobis crudelitatis in patriae civiumque perniciem fama subeunda est. *Cicero IV. in Catil. II. 12.*

Martini Posit: de jure Civitatis. Cap. 6. pos. 140.

PREFAZIONE.

NE' felici rapidissimi gloriosi progressi delle Imp. Regie Armate negli Stati d' Italia e di Germania si è manifestato ovunque il più vivo risentimento delle popolazioni contro un certo genere di persone marcate universalmente col disonorante nome di Giacobini. Merita questo fenomeno guistamente l' attenzione de' Governi, e tira a se quella dell' imparziale osservatore de' pubblici avvenimenti.

Si veggono in tale incontro risvegliate le più veementi passioni del cuore umano, di consolazione e di giubilo negli oppressi onesti abitanti; di tripudio e di esultazione nel popolo e nella plebe, la quale si lascia trasportare a grandi eccessi contro i detenuti e sospetti; di terrore e di avvilimento ne' partigiani delle massime democratiche; di timore nelle persone, che hanno attinenza con essi o per legame di sangue o per vincolo di amicizia; di una generale aspettazione per ultimo circa la sorte di tutti coloro, che servivano all' esecuzione del gran piano.

Egli era quindi pregio dell' opera il mettere in chiaro; quale sia la delinquenza delle persone, che formano l' oggetto di tanta esecrazione; quale il

dovere de' Cittadini; quale l'ispezione de' Governi e la parte della pubblica autorità. La speciale allegazione degli avvenimenti indicati genericamente sarebbe stata troppo odiosa, contraria al carattere di chi scrive, pericolosa e forse indebitamente ingiuriosa. Le massime legali riportate sono certe e notorie. Lo sfoggio di Citazioni, di autorità, di erudizione si allontanava troppo dal fine, brevità e chiarezza della dimostrazione, semplicità dè principj, e dalla vista di stendere i pensieri proprj piuttosto che perdersi nella sollecita ricerca di ciò che abbiano pensato gli altri.

ELENCO DELLA

PARTE PRIMA.

ANALISI DEL GIACOBINISMO.

ELENCO DELLA
SECONDA PARTE.

DOVERI DE' CITTADINI ED UFFIZIO DELLA PUBBLICA AUTORITA' IN ORDINE AL GIACOBINISMO.

PARTE PRIMA.

ANALISI DEL GIACOBINISMO

INteressa in qualche modo sapere l' origine della denominazione primaria di Clubista di Sanculottes e di Giacobino. Son' esse voci barbare e casualmente formatesi nella Francia, e poscia artificiosamente or apposte per sprezzo, or anche per stolto orgoglio addottate da coloro, che per essere amanti della licenza dell' oppressione delle innovazioni le più violente e senza rossore impudenti amarono anche di contrassegnarsi con siffatti nomi incertissimi nel loro significato ed ambigui, che però davano luogo secondo il genio di cadauno di spiegarne lo scopo a capriccio e di regolare a seconda di esso a capriccio le proprie azioni.

La denominazione di Giacobino credesi introdotta dopo la detronizzazione di Luigi XVI. e dopo che cessò l'altra di senza calzoni. In Italia si contrassegnarono con quest' ultima tra la soldatesca coloro, che per essere poveri miserabili e cenciosi ma feroci ed arditi seguivan l'armata e e si abbandonavano a' maggiori eccessi e sono così detti per una mozione fattasi in una delle Assemblee di Parigi contro uno stuolo di donne o di genti travvestite, che assistèndo alle deliberazioni impresero di turbarle collo strepito e con clamori.

Origine.

Giacobini particolarmente furono denominati que' Fazionarj e Clubisti che dopo aver formata una parziale ramificata adunanza, che teneva le sessioni nella Chiesa de' Padri di S. Giacomo in Parigi diressero i loro sforzi allo scopo di opprimere chi attraversava le loro intenzioni, e quello singolarmente di rovesciare la costituzione francese,

e di dare a tutti li popoli la prediletta forma di Governo democratica in apparenza ma mostruosa in sostanza ed anarchica.

I.

Giacobini fazionarj

Per ottenere questo fine è notorio quali e quanti mezzi abbiamo costoro impiegati, dappertutto portando la desolazione ed il pianto. Roverciarono la religione l' altare i ministri del culto per *scattolizzare* lo stato, si unirono in stretta lega con segnali e corrispondenze parziali di poste di avvisi e di lettere, uniformità di vestito, ed esterno portato. Fissarono i punti di unione. Scelsero gli emblemi analoghi allo scopo della libertà. Stesero liste di proscritti. Formarono armamenti in massa. Rovinarono migliaja di castelli, e trucidarono migliaja di vittime. Distrussero tutto quello, che conservar poteva la memoria delle antiche costumanze leggi o pratiche i riti gli stemmi l' era cristiana. Inventarono nuovi giuochi, nuove rappresentazioni nuovi metodi per la pubblica istituzione della gioventù, che piegasse la volontà, ne dirigesse l' intelletto, stimolasse le passioni più vive della gloria dell' ira dell' odio verso tutto ciò che sembrar potesse attinente all' aristocrazia. Abusarono sopratutto della libertà della stampa per spargere ovunque il veleno. Spinsero negli altrui stati emmissarj e relatori pagati dalle lor casse. Autorizzarono la violenza contro tutte le persone educate con sani principj, onde costringerle o ad emigrare o a tacersi ed a soffrire in silenzio il dolore e la morte. Diedero libera facoltà a' patrioti malvagj di maltrattare con personali insulti col motteggio, con strappazzi le oneste genti, che pensassero diversamente. Predicarono. Scrissero. Immitarono per sino l' istituto della cattechistica istruzione per disseminare le empie loro massime ed istillare

a' fanciulli una fiera e sanguniaria passione di stragi di vendetta e di abborrimento per ogni cosa, che in se non fosse democratica. Usarono ed abusarono della religione del giuramento e dell' invocazione del Santo nome dell' altissimo, per violentare la coscienza de' buoni, depravare il retto e sincero modo di pensare soffocare i rimorsi della sinderesi, per indurre al loro partito quelli, che realmente prestassero fede all' obbligazione interna e morale obbligandoli a dichiararsi o contro ovvero a favore delle loro imprese. Fecero proseliti e de fraternizzanti fanatici in ogni luogo in ogni stato ed in ogni Nazione, e se ne gloriarono apertamente, fomentando e dilatando lo spirito della rivolta e della ribellione.

II.

Giacobini filantropi.

I più accaniti e tutti coloro, che più addentro penetrarono ne' reconditi misterj di codeste abbominevoli adunanze, si denominarono Patrioti universali, Filantropi, ristauratori e rigeneratori dell' umana felicità, amatori della libertà universale, amici delle Nazioni del popolo e delle leggi.

III.

Giacobini massonici.

Il sistema Giacobinico ha quindi in ultima analisi comune colle società massoniche lo scopo ed i mezzi, emblemi, colori, l' uso de' ruoli, de' cattechismi, l' istituto della fraternizzazione e della corrispondenza, la libertà, lo spirito di una riforma universale, d' indipendenza di eguaglianza, e le Tesorerie disponibili, nè altra circostanza a mio avviso divide queste da quelle asso-

ciazioni fuori di quella, che i Giacobini, resasi ormai palese l'orditura di tutta la vasta impresa, che prima era coperta ed ascosa, abbracciarono le stesse massime, adottarono gli stessi principj, cooperarono colle arti medesime, senza però essere ammessi nelle presistenti Societá massoniche; eccettuatine forse i capi ed altri che o col denaro o colla penetrazione ovvero in altra guisa furono fatti partecipi del misterioso secreto.

IV.

Giacobini per opinione.

Convien distinguere i malefici dai Giacobini per opinione. Essi non frequentano nè fomentano alcuna fazione, vivono tranquilli, non insultano la Maestà de Regnanti ne' loro scritti, non premuovono la rivoluzione, ma soverchiamente o timidi o superstiziosi o men dotti credon poter sussistere le democrazie così modellate, essersi stabiliti Governi legittimi, forse doversi questi pareggiare o preferire agli altri Governi, esser questi soggetti a maggiori imperfezioni, potersi nella democrazia conseguire con più facilità e miglior effetto il fine della pubblica felicità. Ma la denominazione di Giacobino rapporto a queste persone è impropria e meno adequata, come si vedrà delle opinioni politiche.

La caduta del regno di Francia io sono per altro d' avviso, che non si possa direttamente attribuire solo a codesta società. Produsse bensì il numero grande delle loggie e de' muratori il guasto del costume e ne accellerò la caduta. Ma la radice e la sorgente preesisteva nello stato infelice delle finanze della monarchia nella disuguale men giusta ripartizione de' tributi e delle pubbliche gravezze, Contribuì all' urto l' unione mal regolata e poco garantita degli stati e sopratutto la rilassattezza del costume la libertà della stam-

pa, l' irreligione, la miscredenza, l' adunamento di Deputati sleali o ignoranti e nulla affezionati al Governo al Clero alla nobiltà; la subitanea secreta corrispondenza dei deputati coi loro committenti e coi capi rivoluzionarj delle provincie, e la non impedita partecipazione e libera communicazione infra di loro.

I Massonici però furono i primi a conoscere il male, ond' era minacciato il regno, i primi a cavarne profitto, a proporre sistemi ed a cercare la propagazione delle massime, che ai loro principj erano analoghe e conformi ai dogmi di que' medesimi scritti d' onde i deputati, i rivoluzionarj ed i sapienti superficiali di questi giorni sogliono attingere le loro dottrine.

L' allontanamento e la discordia fomentata del Clero e della nobiltà furon per altro mezzi ad arte erroneamente impiegati da' finanzieri e da' ministri, che poco seppero calcolarne gli effetti.

Ho ben grande fondamento di credere e somma è la probabilità, che gl' iniziati ne' segreti della massoneria al principio di questo secolo per operare una rivoluzione abbian diretti gli empj loro attentati contro quell' infelicissimo regno come quello, che per l' uniformità della lingua pel numero degli scrittori antireligiosi e miscredenti per la volubilità della nazione paresse ai profondi e cupi loro dissegni adattato stante l' immenso deficit delle finanze ed il malcontento de' contribuenti.

Forse per un tratto della provvidenza, la quale al flagello suol permettere, che preceda la provocazione all' emenda, si propalarono i funesti presagi dell' orribile esplosione alla quale il lusso e la voluttà de' regnanti la decadenza dell' educazione, l' universale mollezza, la sfrenata licenza nel leggere nel parlare di affari pubblici nel conversare condussero quelle sciagurate contrade. *L' Art de se tranquiliser dans tous les evenemens de la vie. Troisieme Partie neuvième reflexion*. Covava il male ed era impercettibile agli

stranieri, ma fu preveduto da molti del clero, e lo predisse accortamente il lenone Cagliostro, adittando la distruzione della bastiglia prima che succedesse, la caduta del Piemonte e di Roma senza enigma e molti anni prima, che tentassero i francesi l' invasione in Italia.

Parmi anzi, che i più accorti regnanti siensi avveduti, ed abbiano in correlazione date le disposizioni che limitavano il sovverchio abuso de' fedecommessi degli asilli e delle immunità, stabilita la censura posto freno all' emigrazione; aumentato il numero delle truppe assoldate, formati regolamenti validi di polizia; compilati codici criminali e civili; riparando possibilmenle ai sordi riclami che apparvero prima ne' libri degli accattolici e poi si dilatarono rapidamente in tante altre provincie cattoliche.

La convocazione degli Stati fu occasione della rivoluzione in Francia. Essa fu arbitraria. Arbitraria dunque fu anche la rivoluzione. Muove però meraviglia, che simiglianti convocazioni siansi procurate anche in altri Stati e Governi malgrado l' infelice esito di quella, che a tutti gli altri può servir di lezione ed esempio.

Memorabile è l' osservazione, che sin da più rimoti secoli la Nazione de' Galli mal conseguente alla spacciata Massima, che la terra fosse un fondo di pubblico diritto, tendesse poi ad impadronirsene e tiranneggiarla essa sola. *Dott: C: de Carli Storia della Città di Verona Tom: I. Epoca 1. pag:* 48.

V.

Paralello tra il pacifico contegno del Cittadino e quello dei Giacobini.

Qualunque siasi l' intenzione de' singoli fautori della democrazìa, si devon sempre distinguere le massime antimonarchiche, filantropiche di, patrio-

tismo e di fratellanza universale, che propriamente sono le tanto decantate massime giacobiniche, dal pacifico contegno degli abitanti, dal contegno prudente di coloro che cuoprono cariche pubbliche in tale Governo, e dalle opinioni democratiche, che politiche si appellano.

Al Governo democratico si adattano tratti dalla violenza e da superior forza spinti anche i buoni sudditi, che le sostanze ed il patrimonio posseggono o l'impiego cuoprono in que' distretti. Ma quanto è diverso il loro contegno? La pratica e l'esperienza lo hanno dimostrato col fatto. Eglino si assoggettarono alle autorità costituite, ma non usarono male arti, non abusarono del favor popolare per intrudervisi, ostentandosi di spirito democratico ed antimonarchico. Si captivarono la benevolenza de' vincitori, ma non si fecero delatori, nè persecutori, nè suggeritori di perniciose riforme, di regolamenti violenti, di ridicole pazze e dispendiose festività. I buoni cercarono di conservarvisi per impedire i mali maggiori, che dall'intrusione di perversi soggetti sarebbero derivati al pubblico ed ai cittadini. Pagarono i tributi, concorsero possibilmente alla manutenzione della pubblica quiete, ma non furono sanguinarj persecutori de' loro concittadini, non si fecero autori dell' armamento in massa della leva della gioventù dell' organizzazione della truppa nazionale, nè furono i primi a vestire l' abito patriotico. Soffersero in pace la privazione de' precedenti loro diritti della preminenza de' titoli, ma non furon giammai i primi a dare alle fiamme i loro privilegj nè ad accompagnare l' abdicazione con sarcasmi con sprezzo e vilipendio della Sovranità, della quale aveano ottenute queste decorazioni, e non furon giammai i primi a proporre l' emmanazione di siffatte leggi, ne a promuoverne con calore l' esecuzione. Promisero ed osservarono lealmente la fede giurata, ma dove un giuramento fu loro chiesto di odio al passato Governo o

tergiversarono, o impetrarono dispensa, o non si obbligarono, se non fino a che durerebbe la nuova costituzione, significando di abborrire solo l' introduzione di altre illegittime autorità; ed i più fedeli assolutamente si astennero da qualsivoglia impiego. Ma i Giacobini non la pensaron così. La passione, che li predominava era quella di dilatare ovunque e per ogni angolo della terra, da essi considerata come un ente solo ed un corpo morale co' pori di lor società, un sol tempio, le benefiche influenze de' loro principj, di trarre al loro partito ogni uomo di qualunque civile società egli si fosse, di fare la guerra apertamente e secretamente a chi non fraternizzasse, opppure non fosse empio a quel segno, che lo erano essi. Eglino fecero propria la causa della guerra contro i Sovrani, si resero autori dell'oppressione de' loro simili; mantennero unioni, ove potevano riuscirne, indipendenti dallo stesso democratico Governo; insultarono gli onorati e pacifici Cittadini; si fecero delatori ed organi della Costituzione senza esservi chiamati ed obbligati; s' intrusero nelle prime cariche; spedirono deputati; laceraron la fama delle genti probe con scritti e maliziosi raggiri; montarono i pulpiti, declamarono contro i Sovrani, istigarono le popolazioni procurando di renderle fiere, malcontente, ingrate, vendicative sanguinarie; sparsero ingiurie e nere calunnie contro i Principi in generale e la Maestà dell' Imperatore, di cui personalizzarono in tante dipinture disonoranti ed infamanti l'autorità e la potenza e persino le morali sue virtù; tentarono di screditarlo coi più vili obbrobriosi nomi d'infame, di tiranno, e di empio, d' imbecille, travolgendo e contrafacendo i principj e le intenzioni più pure de' Monarchi piu saggi piu clementi più pii. Non feccero nè dissero meno contro i ministri suoi attaccandoli con motteggi con ingiurie ne' pubblici fogli nelle conventicole nelle prediche, ne' pubblici caffe, negli scritti letti nelle Sale di pubblica

Istruzione e così detti Circoli patriotici, sulle pubbliche strade. L' odio il livore la sete delle stragi e del sangue sono vivamente espressi nei loro emblemi, nelle voci di segnale, nel gesto. I contrasti e le guerre civili de' Guelfi e de' Gibellini non erano in paragone con queste che semplici ombre; il diritto manuario prima della pace pubblica non fu mai tanto pernicioso nè fatale. I segni e gli emblemi sono diretti ad esprimere le empie loro massime l' unità, l' indivisibilità, la distruzione delle Monarchìe le stragi la morte. Le verghe i nodosi bastoni clava di Ercole scettro della libertà, ora lunghi ora corti ora portati perpendicolarmente ora librati, la gilottina sul collo, le coccarde significanti con artifiziosa disposizione de' colori qual Zodiaco libertà eguaglianza pace la violenza la forza il sangue, la seduzione e lo strattagema, l' abuso della Religione. I capelli recisi ad imitazione di Bruto snaturato parricida e regicida. Cappello rotondo simbolo de' liberti. Scarpe agguzzate per dare de' calci agli aristocratici. Capelli cadenti negli occhi e dimmezzati sul viso, or legati di dietro ed esposti or ascosi dissotto al vestito segno d' infortunio. Sopra tutto si distinguono nel franco e sfacciato loro parlare, che riguardarono sempre come un carattere del libero repubblicano ed appellano energìa, franchezza, brio.

Le unioni di costoro si facevano nelle Sale di pubblica istruzione ne' Circoli costituzionali, che sono la stessa cosa, ch' erano i Clubs in Francia. Più volte seppesi avere i Francesi Governatori o per finta politica o per uno spirito di affettata giustizia anzi forse per non lasciarsi usurpare il supremo dominio vietate a costoro le espressioni ed i discorsi ingiuriosi, le invettive, la mancanza di rispetto alle sovranità. A queste adunanze non intervenivano per ordinario nè vi presiedevano gli onesti e probi pacifici abitanti. Le persone più arrabbiate e furibonde persone per l addietro mai

conosciute, ignorante e sfacciate a segno di volere fare discorsi sugli affari più importanti delle nazioni e darne il loro giudizio erano i soggetti e gli autori, che le frequentavano. E cosa mai si faceva altro che declamare contro i pretesi tiranni despoti aristocratici contro tutte le istituzioni pubbliche? Al chiudersi di questi covili si è osservato non averne i seguaci, tuttocchè conquisi dal braccio potente della Sovrana Provvidenza e svergognati per l'infelice successo delle empie loro viste, non avere dissi dimmesso il pensiero nè perduta la speranza di riunirsi di nuovo palesemente. Furono apparate a lutto le sale, si fecero solenni esequie lugubri cerimonie, significando la necessità di occultarsi nell'oscurità delle tenebre, e di sospenderne l'esercizio palese nell'aspettazione del suo nuovo risorgimento. Vana speranza! Lo sfacciato carattere de' Giacobini l'animosità loro andò tant'oltre, che molti all'avvicinarsi delle Regie armate ebbero la sfrontata impudenza di chiamare col Popolo Evviva al Sovrano. Non è questo l'argomento il più certo del più alto grado d'incorriggibil malizia, dappoichè in nessun tempo avvenire potrà constare del sincero loro ravvedimento.

L'empietà di costoro in qualche luogo è arrivata al segno di formare falsi documenti di intere Popolazioni chiedenti un Governo democratico essendo loro riuscito di carpire e fingere migliaja di sottoscrizioni e di fare di codesti Istrumenti pubblici pubblico uso, quasi la vera invariabile volontà contenessero della Nazione. Non son queste criminalità esecrabili e punibili secondo il vero loro merito? Si esaminino pure i pubblici registri e si avranno le prove di codesti delitti di falso.

VI.

Motivi principali del generale abborrimento, e dell' odio contro i Giacobini.

Le accennate erano già altrettante cause, che una generale avversione producevano contro gli autori della comune disgrazia. Vi contribuirono però oltre a ciò i vizi enormi, dai quali era pubblicamente noto, che movevano tutte le imprese de' Giacobini.

Orgoglio.

La radice primaria di tanti eccessi e tante stravaganze fu la inesplicabile loro superbia. Il desiderio di governare, di comandare, di signoreggiare generò l' altro di dare ai pubblici affari un corso diverso da quello, che avevano prima. L' empio Orleans in Francia per usurpare la corona imprese a fare il servigio e la guardia di semplice Granatiere, onde captivarsi il favore popolare. Dovevano per tale scopo avvilire chi aveva su di loro la preminenza. Allo stimolo della superbia accoppiavan quello dell' ira, della vendetta, miscredenza e l' irreligione ed il più delle volte la brama di spogliare il ricco e di appropriarsi nelle amministrazioni le sostanze del pubblico con usure e reggiri o di accumular patrimonio colla vendita della protezione e del favore.

Eccellente per altro è il castigo, che agli usurarj agli avari ed ai prepotenti deriva dalla ripristinazione di tutti gli affari nella situazione, in cui, erano prima dell' invasione nell' epoca certa del 1796. l' abbolizione di tutte le leggi ed ordinazione dettate dalla violenza e dallo spirito di spogliare e predare le altrui sostanze anzicchè dalle massime di un retto Governo. Ella è questa una provvidenza, che alla profonda saggezza ed alla prudenza politica unisce le viste dell' incorrotta leale giustizia dell' Augusto Governo Austriaco e gli ripromette durevole felicità.

La superbia è per se stessa il vizio, che ritrova il maggior numero di oppugnatori in altri superbi. Egli è il vizio più deplorabile in ciò che punisce il vizioso colla perdita di quello che passionatamente cerca; imperocchè in vece di conciliare gloria riputazione ed onore, a conseguir i quali tende unicamente, concilia il disprezzo l' odio e l' avversione di chi conosce vede e tratta il superbo, che pur pazzamente si lusinga del contrario. Per una interna proprietà la natura umana resiste all' orgoglio. Per questo motivo divennero i Giacobini tra poco l' oggetto di un' odio universale, e del pubblico disprezzo che nella plebe degenera in furore e moti violenti.

Le innovazioni religiose.

Uno de' più forti moventi, che trasse loro addosso la comune esecrazione furono poi le spaventevoli innovazioni religiose, lo spoglio delle Chiese de' Chiostri e delle fondazioni, la demolizione delle parrocchie e de' templj, l' espillazione de' sacri monti, l' abbandono universale de' ministri del culto e de' claustrali senza soccorso e senza pensione dopo di averli derubati, l' arruolamento forzato degli ecclesiastici e l' averli obbligati al militare servigio, lo spoglio de' Vescovati, la soppressione delle Basiliche de' Beneficj delle Prebende e di ogni altra ecclesiastica dignità, il divieto di recare a' moribondi palesamente il Sacro Viatico, la rimozione di tutti gli esterni segnali del cattolico culto fuori delle Chiese, delle immagni del sacerdotale vestito, cose tutte che ingerirono un' alto orrore e discredito nella gran massa del popolo, il quale non senza ragione riguardava siffatti cambiamenti come forieri della distruzione della religione.

Persecuzioni delle persone più rispettabili.

In effetto si è osservato dovunque, che fuori delle requisizioni volute dall' avidità delle armate, tutte le rimanenti riforme più odiate furono suggerite dai fautori del Giacobinismo. Essi for-

maron le liste de' proscritti, date in mano ai terrorristi subalterni ministri a' prezzolati assassini. Da essi si suscitavano grida di vendetta e di morte contro gli aristocratici, le persone più doviziose, le famiglie distinte per nobiltà, gli ecclesiastici, i pubblici funzionarj ed altre persone addette al Sovrano servigio.

Intelligenze.

Si videro le armate nemiche al primo ingresso nelle Città ne' borghi e per sin nelle minute terre portarsi a piè fermo a riconoscere i loro benevoli, e certe famiglie loro ben affezionate il che può essere frequenti volte avvenuto senza complicità o per affetto di raccomandazione non riprovevole o per l' opulenza ed il credito dell' ospitalità di certe famiglie. Si videro fare subitanei cambiamenti di Governo, e sostituirvi sul momento i Soggetti, che avevano a comporre le municipalità a cuoprire le cariche ne' comitati di Polizia e di pubblica amministrazione, persone ordinariamente parziali e geniali toltine alcuni, che ad arte si sceglievano dal numero de' Cittadini più probi e più accreditati. L' intrigo e l' iniquità impudente eran passati tant' oltre per effetto dello spionaggio, che molto tempo prima si predicevano da costoro con franchezza le imprese e gli avvenimenti, i quali per mala sorte pressocchè tutti prima della conclusione della pace felicemente si avverarono.

L' occupazione degl' impieghi.

Erano questi avvenimenti la prova e l' argomento il più concludente, che i fautori del Giacobinismo i Patrioti o sul fatto istallati negli impieghi ed informati di tutte le ordinazioni, o consapevoli delle imprese, da tentarsi in certe destinate epoche cooperavano in varie occulte guise alla buona riuscita col terrore col consiglio coi suggerimenti colle amplificazioni coll' avvilimento di una e l' esaltazione dell' altra delle parti belligeranti e l' associamento di altri cooperatori. Tut-

te queste cose erano notorie agli abitanti e paesi nelle rispettive provincie e terre, e sebbene mancassero le prove estrinseche del reato di complicità e di ribellione, si aveva non di meno la implicità ed intrinseca prova da tutto il complesso delle circostanze rapporto al favore deciso ed alla propensione di questi mal' intenzionati.

Le Minaccie degli emigrati.

Non pochi di costoro avevano all' avvicinarsi delle Imperiali Regie Armate abbondonato spontaneamente il proprio paese, e comparvero poi nel loro seno, quando le inimiche squadre invasero i territorj d' onde si erano assentati, Eglino non si contentarono di accompagnarvisi, ma suggerirono i mezzi più opportuni, le incoraggirono e si osservò aver costoro sfogata la rabbia ed il livore persin contro le facoltà le sostanze le proprietà degli emoli loro e praticate le più esecrande violenze e premesse le più orribili minaccie con abuso della pubblica autorità, e collo sborsc di rilevanti somme per ottenere l'eccidio e la morte dè loro avversarj.

Usaron ben essi altra volta nelle loro vittorie inumane e crudeli vendette contro le infelici vittime, che per la sola emigrazione o per aver difesa e protetta la giusta causa de' legittimi loro Sovrani o per aver manifestato un pacifico civile contegno divennero personali odiatissimi nemici di questi reprobi. Il diritto di reppressaglia in questa parte non è vietato dalle leggi della Guirisprudenza.

L'estensione del loro numero e qualità.

Faceva la più profonda sensazione negli occhj del pubblico cui ingeriva un tacito timore costante di tradimento il vedersi smarcherate persone, che sin' allora si erano tenute nascoste e meravigliosamente celati avevano i loro sentimenti. Impiegati di ogni genere, Avvocati e legali persone ben educate di ceto nobile, gioventù in grande numero, figlie credute morigerate, nobili e ricchi

capi di famiglia, eruditi e cooperatori, Principi, Ministri, Artisti, e vagabondi, pochissimi della classe coltivatore. Egli è ben segno evidente, che tutti costoro, se non erano pienamente al fatto di quanto doveva seguire, approvavano ciò che loro stessi operarono di poi negl' impieghi, o almeno che covavano molto prima un irreconciliabile recondito livore, poichè apertasi appena l' occasione di potersi manifestare lo fecero palesemente con trasporto e con zelo. Furon i primi a danzare cantare tripudiare intorno agli Alberi della libertà, a presentarsi al pubblico in qualità di Missonarj, a pubblicar scritti infamanti, ad insultare la Sovranità de' regnanti, a proporre riforme, a cuoprire le cariche ed a commettere molte altre innumerabili empietà. Ecco perchè la Società e logge degl' illuminati si facevano ascendere a 25000.

VII.

Paralello tra le opinioni politiche ed il contegno de' Giacobini.

Si è parlato del morigerato contegno del pacifico cittadino quindi è questo il luogo più proprio, in cui produrre il paralello tra le opinioni politiche ed il modo, con cui si contengono i Giacobini, per meglio concepirne la nozione nella sua definizione.

La differenza tra il Giacobino per opinione ed il Giacobino fazionario è luminosa. Coloro che per timore co' vestiti co' discorsi colla simulazione di essere del partito democratico, ma non si macchiarono con delitti, son pareggiati ai Giacobini per opinione, e meritano disprezzo pari alla bassezza del loro pensare. Ma questi erano dal pubblico conosciuti. Opinione è il sentimento, che ne' limiti si conserva dell' interno pensamento senza degenerare in passione, nè passare all' ese-

guimento di alcun delitto. Opinione si chiama la predilezione colle parole manifestata per un genere di Governo piuttosto che per un altro. La lega Giacobinica, lo scopo, l'uso de' mezzi, i tentativi son essi sol' opinioni? La contravvenzione l' empia violazione de' sacri diritti di tutte le Nazioni, l' insulto il disprezzo il turbamento sennon effettuato almeno procurato desiderato ed attentato della tranquillità di tutte le civili società e di ogni Sovranità indistintamente, e di quelle poi in ispecie colle quali per i trattati di Pace e pei vincoli di amicizia colla nazione, cui voglionsi pareggiare, debbono rispetto e venerazione, anzi riconoscenza e gratitudine per averne altra volta percepite e godute le beneficenze ed i Sovrani favori, tutti questi traviamenti son forse errori di opinione, difetti di raziocinio, di precipitazione di lingua? Le conventicole le associazioni la predicazione le stampe sono fatti decisi cooperazione e proposito aperto non opinione. Chi bramasse disingannarsi e procurarsi una giusta idea de' pregi falsamente apposti alla democrazia legga il bellissimo opuscolo: *Considerazioni sopra il Governo, popolare Verona Stamparia Giuliari* 1799. *Il dottiss: autore fa onore a se ed a tutto il ceto nobile, cui appartiene.*

La semplice intenzione il nudo proponimento di commettere un delitto non commesso nè intrapreso giammai non vengono nè considerati nè puniti come delitto. Ma l' approvazione preventiva, l' istigazione la sollecitazione la partecipazione sono in ogni Governo in ogni tempo in ogni genere di Legislazione delitti parziali punibili criminalmente. Il risentimento delle popolazioni contro le persone che si contrassegnano col nome di Giacobino è fondato nell' universale esecrazione e nel giudizio, che il Giacobinismo sia un delitto. Quall' è dunque la delinquenza, che richiede la soddisfazione di un Pubblico offeso?

VIII.

Sua definizione.

Giacobinismo è la fazione e l'adesione dichiarata alla fazione di coloro, che in qualunque tempo stato e luogo, particolarmente però nella pubblica calamità della guerra, anche col finto pretesto di mostrarsi zelante per la conservazione del democratico stabilito Governo, promuovono e cooperano decisamente alla dilatazione de' principj rivoluzionarj, antimonarchici e di universale ribellione, in maniera ingiuriosa a' sistemi de' legittimi riconosciuti Governi delle altre Nazioni.

1.mo Colla spontanea pubblica predicazione, o la promulgazione di scritti incendiarj, menzogneri, o portanti false massime contrarie al buon costume ovvero alla Religione, colla formazione di conventicole e la manutenzione delle già a tal effetto stabilite unioni di fratellanza.

2.do Coi mezzi del terrorismo, de' pubblici insulti, improperj, ingiusta persecuzione ed oppressione de' pacifici abitanti del proprio ovvero dell' altrui stato pel fine indicato.

3.zo Coll' impadronirsi ne' democratici Governi per via di male arti e con illeciti mezzi del guadagnato favor popolare di un' o l' altro ramo della pubblica amministrazione.

4.to Coll' abuso della pubblica autorità legittimamente conseguita esercitando democratiche concussioni o facendo ingiuria ed onta alla sovranità de' Principi esteri e molto più se del proprio cessato e poi ricuperato Stato e stabilito Governo.

IX.

Genere del delitto.

Il Giacobinismo delle persone non suddite è ostilità punibile per diritto di guerra colla prigionia e la morte; ne' sudditi attuali durante la guerra è vero delitto; l'uno e l'altro, perchè si violano maliziosamente e con male arti le obbligazioni perfette ed i doveri assoluti verso le Nazioni. Egli è antidelitto di una specie novissima per la qualità dello scopo e de' mezzi, che si mettono in opera. Nessun Legislatore lo ha riguardato fin' ora e represso con leggi peculiari, laonde non serve di scusa la circostanza, che i Codici criminali parlino precisamente de' sudditi, che si fanno rei di lesa Maestà. Hanno le Nazioni siccome i Principi, che le dirigono, e ne sono i Capi, diritto di garantirsi dalle offese e dalle ingiurie anche coll' uso della forza armata, nel modo che praticasi colle stesse Nazioni, dalle quali per avventura fossero lese ed attaccate. A maggior ragione dunque hanno le nazioni ed i Principi diritto di allontanare da se le offese e le lesioni, che persone private tentano di fare. Il diritto di difesa è fondato nel diritto della propria esistenza; e comprende consentaneamente il diritto ad una guista riparazione alla soddisfazione conveniente ed alla sicurezza per l' avvenire.

Tra nazione e nazione non vi ha nessun giudice. Riconoscono perciò le stesse Nazioni fra di loro i diritti delle pubbliche paci e della guerra, e negano questo diritto unanimemente ai privati delle altre nazioni, dai quali per avventura sian lese, considerando tali offese e lesioni contrarie alle leggi criminali de' rispettivi lor stati come delitti punibili secondo il prescritto delle suddette leggi. In questa massima sono tutte le Nazioni Europee d'accordo non meno che le altre. Delit-

ti commessi in estero territorio, che abbiano relazione ai sudditi ed influenza sul territorio di un' altra nazione, vengono da questa puniti nel modo, che prescrivono le sue leggi, tosto che il delinquente estero entra nel territorio dell' offesa nazione, o diviene suo suddito. Non nasce per questo collisione alcuna nè ingiustizia, purchè si verifichi la criminosità, di che si parlerà più difusamente in appresso. L' operare de' Giacobini è criminoso. La legge, che vieta le azioni riprovate, delle quali eglino si fanno rei, le violazioni e le ingiurie, leggè naturale assoluta e divina; e le leggi civili di ciascun stato di cadauna Nazione non fanno altro che ratificare sanzionare convalidare la legge della naturale onestà. Sia dunque, che queste leggi parlino espressamente de' sudditi, sia che non facciano alcuna distinta menzione, prevaler deve sempre la massima, che i fatti sono lesivi criminosi e riprovati; che o espressamente o tacitamente vi sono compresi gli esteri, in quanto le loro azioni colpiscono gli altrui stati la tranquillità e le persone loro; poiche non la località del commesso delitto ma la malizia ed il pernicioso effetto formano la essenza del delitto e della reità. Le leggi dell' onestà naturale nessuno le ignora nè può ignorarle, nè le ignora alcuno de' sedicenti Filantropi Filosofici universali Patrioti, che si vogliono rendere benemeriti dell' umanità col sovvertire il buon ordine delle civili Società dalla Natura e da Dio ordinate. Esse non ignoran neppure le pene e le sanzioni civili de' Popoli, nelle quali incorrono, quando siano per essere giudicati conforme alle leggi di quelle Nazioni, che offendono; imperocchè la preparazione, che manifestarono di viver liberi o di morire, della vittoria ovver della morte, è il documento irrefragabile scritto sugli alberi da essi piantati, ch' erano edotti della sorte, che gli aspettava e del castigo, di cui rendevansi meritevoli. Non possono addurre in loro discolpa di non

aver contravvenuto alle leggi positive, le quali non obbligano fuori di stato. La legge di non offendere gli altrui diritti, di non turbare la pace e la tranquillità degli altrui Stati, di non fomentare la ribellione e la rivolta sono naturali, immutabili, eterne e promulgate. L' omicidio commesso da' sudditi altrui in altro territorio, le aggressioni in estero stato dagli esteri contro gli abitanti di altro Sovrano commesse, la falsificazione de' loro Documenti delle Carte pubbliche delle monete commessa in estero dominio non son forse delitti punibili, tostochè gli omicidj, gli aggressori, i falsificatori cadono nelle forze dell' offeso Sovrano? Il vero Giacobinismo è molto più pernicioso; imperocchè se si riguarda come una ostilità, ella è del genere riprovato tra le potenze belligeranti, ed opposto al diritto delle genti universale e parziale delle Genti Europee; Se come delitto, il pericolo, in cui ha gettata l' Europa è grandissimo, e tale quale fu l' incertezza dell' esito delle vittorie.

Non giova loro l' allegare di aver essi operato a seconda dello spirito della Nazione, di cui sono sudditi. La Nazione francese riconobbe la Sovranità de' Principi, conchiuse con essi trattatti di Pace e di amicizia, e vietò in pubblico e lo vietarono i Generali Comandanti almeno in apparenza le fazioni tendenti a sciogliere questi nodi. Le altre Nazioni repubblicanizzate, per quanto erano riconosciute avevano bensì i diritti di Guerra e di pace alla Nazione, ma non ai singoli privati appartenente. Gli arbitrarj insulti le offese de' privati sono altrettante distinte offese e ripetute lesioni; e se il diritto della guerra contro il corpo della Nazione è congiunto col diritto di rispingere colla forza l' insulto e l' offesa sino a togliere di vita gli aggressori per la stessa ed una più forte ragione sarà sempre ed in ogni tempo esercibile lo stesso diritto contro i singoli per le ingiurie singolari e le offese tentate dai privati contro il Diritto stesso delle Genti in istato di guerra.

Non giova neppure, che l' essersi predicato, l' essersi sparlato, l'essersi scritto contro i monarchici Governi e castigate le persone a tale Governo affezzionate o prima o durante il democratico impero, sia seguito nello Stato e per entro ai confini della Democrazia, non mai in quello de' Sovrani, che poi l' occuparono, e che pretendonsi offesi. L'esempio addotto nella *Clementina Costituzione: Pastoralis de Sentent. et re judic:* non è applicabile, e prova l' incompetenza di Giurisdizione, sulla quale si fonda la decisione medesima. *Riegger inst. jurisp. Ecclesiasti:* P. 1. §. 540. La predicazione, gli scritti, le invettive ed i mezzi praticati all'oggetto di deprimere l' autorità Sovrana de' Principati, sono delitti, che lasciano conseguenze ed effetti permanenti, effetti che si diramano anche negli altri stati, perchè l' avvilimento ed il disprezzo il discredito si propagano per tal modo anche ai proprj loro sudditi. Più hanno i Principi ed i Sovrani per legge di natura diritto al buon nome all'estimazione alla venerazione anche presso le estere Nazioni ed al concetto de' sudditi delle estere nazioni, ed è sempre ingiuria ed offesa la violazione di questo diritto con menzogne con falsi rapporti, riprovate invenzioni denigranti e disonoranti nomi. Si aggiugne a tutto ciò che in molte provincie soggette al Rno. Impero si è offesa la Maestà dell' suo supremo Capo che poi negli Stati soggiogati i doveri del suddito non cessano affatto in tempo e finchè dura lo Stato di guerra e prima che lo stabilimento della pace abbia tolti i legami, che univano i sudditi alla Sovranità. *Di ciò si parlerà anche nella seconda parte. Mascovij. Jus pubb: imp. R. G. L. 2.*

Il Giacobinismo pertanto appartiene in se stesso ai delitti di Lesa Nazione e di Lesa Maestà ed abbraccia nella pratica altri subalterni delitti ora *Concussione ed abuso della pubblica autorità;* ora *violenza pubblica;* ora *ambito proibito e malversa-*

zione nell' amministrazione de' Beni nazionali; ora se di sudditi trattasi *alto tradimento fellonia spionaggio*, per ultimo *Falso*, *Rapina* violenza privata *Stellionato*; delitti congiunti e dipendenti, che ora più ora meno, in maggiore e minor grado intervengono e si commettono direttamente, oppur solo per cooperazione ed approvazione. Se abbiansi a conoscere politicamente o in via criminale, si dirà in seguito.

Resta però ancor un' obbietto a risolvere per l' intelligenza piena e completa di quanto viene imputato di delitto nel Giacobinismo, ed è che non abbiano a valutarsi come delitti di lesa Maestà gli atti di sprezzo e pubblico vilipendio commessi da tal' uno nelle democratiche solennità come per ragione d' esempio l' aver rotti spezzati ed infranti i vessilli lo scettro la Corona ed altre insegne della Regia dignità date alle fiamme, se lo stesso dir converrebbe degli eccessivi trasporti de' popoli all' ingresso delle Regie Armate; essendosi ovunque svelti e bruciati gli alberi della Libertà, arrestati li democratici, insultati i fautori del contrario partito, pubblicati de' Scritti pieni di risentimento.

A ciò si risponde, che certamente gl' infelici, che avessero la disgrazia di cadere nelle mani di costoro proverebbero gli effetti dell' irreconciliabile loro *livore*, mentre in *ognuna delle Città* occupate per la seconda volta si sono vedute tante vittime anche innocenti sacrificate al loro furore ed abbandonate ai più aspri trattamenti ed al carcere quelli, che non si sono a tempo posti in salvo. Massime di questo genere provano secondo i propri loro principj la giustizia della procedura contro i Patriotti, che sia non arbitraria nè incerta ma fondata nelle leggi ed in una imparziale inquisizione.

La differenza poi sostanziale tra l' operato di coloro e di questi che per pura esultanza e gioja si abbandonano a qualche trascorso risiede nella

qualità della Causa nel fine nell'intenzione e nella condizione di chi così opera nel contegno d. Governo. La causa è ben diversa del partito democratico distruttore del buon' ordine sociale d. partito delle oneste genti delle intere popolazioni violentate a sottomettersi alla schiavitù la più dura sotto l'aspetto di libertà. Il fine de' popoli nelle primitive dimostrazioni di gioja altro non è che di allontanare gli oggetti della pubblica esecrazione ladove le machinazioni de' Giacobini premeditate ed estese hanno l'origine dal sistema precedentemente addottato di eccitare i popoli, alla rivolta ed al disprezzo dell' autorità Sovrana. Coloro, che in siffatte allegrezze si distinguono altro non sono certamente, che persone della bassa plebe incapace di ordire tramme e di proseguire l'impresa di cui fanno professione i Giacobini, a danno delle altre nazioni. Il contegno poi del Governo che in tale incontro si è sempre osservato, è uniforme ed eguale a se medesimo. Si vietano indilatatamente le private vendette, le violenze, le devastazioni, si forma contro ai detenuti regolare processo, si ascoltano le difese, non si dà luogo ad alcun insulto nè privato nè pubblico, ed al popolo si nega costantemente l' esercizio della Sovranità attribuitagli da' Giacobini. Ogni disordine è vietato, è prevenuto. Secondando le loro massime non possono i Patriotti dolersi degl' insulti, che fa loro ed ai loro stemmi la plebe, se ad essa hanno sempre attribuito il diritto di governarsi, di scegliersi la forma benevisa del Governo, di liberarsi dall'oppressione, e di rivindicare i diritti che venissero loro tolti. Ella è massima legale nel Diritto di Natura e delle Genti fondata: *essere giusto, che ciascuno admetta e soffra contro di se i Diritti e l' applicazione di quelle leggi, delle quali ei medesimo nè fa uso allegandole in suo favore*. I Governi monarchici castigherebbero diffatti coloro, che a fronte de' pubblicati ordini si facesser leci-

to di usare violenze private di farsi giustizia da se medesimi, di usurparsi la pubblica autorità.

Una scusa consimile ho sentito addursi a discolpa della malizia Giacobinica. Che cioè ai Monarchi altronde potenti nessun danno nessun pericolo ne viene dalla pubblicazione degli scritti contrarj alle massime di quel Governo, nessuno dalla predicazione, dagl' insulti ripetuti ne' foglj negli atti pubblici. Ma conviene ritenere essere falsa falsissima in realtà questa supposizione. Il disprezzo è il primo principio della ribellione, come osservano i Politici. Gli scritti le predicazioni producono coi loro veleno, ovunque si spargono, de nemici della Sovranità ed aspri oppugnatori delle persone alla Sovranità ben' affezionate. I Governi non possono talvolta nè reprimere nè castigare il malcontento. E la direzione di una machina sì vasta e diramata diviene sempre più pesante difficile e pericolosa tanto pel Sovrano come pel ministero. Quanto minore è il numero de' ben affezzionati sudditi, tanto minori sono le forze dello stato, tanto più scarse le risorse, ed il pericolo vi è nella medesima proporzione commisurato. Ad ogni modo l'essere o non essere avvenuto danno da un'azione illecita e riprovata scema bensì in tal qual maniera la maggiore imputazione e l'obbligo correlativo, che corre di ripararlo, ma non fa cessare la reità. Come poi dimostrare, che in effetto non siavi danno, se il provarlo è impossibile? L' intenzione del Giacobinismo e lo scopo sono certamente la rivolta e la distruzione degli altri Governi, e la malizia è quella, che forma il delitto. Ma questi empj sfacciati pretendono ora di aver fatto del Bene.

X.

Differenza tra la persecuzione Giacobinica ed i Giudicati e gli atti pubblici della Democrazia.

Del resto non si devono confondere i Giudicati regolari dettati ed eseguiti a norma delle leggi in tempo della democrazia contro i sudditi democratici ovvero anche esteri, colla persecuzione Giacobinica descritta ed espressa nel secondo e quarto punto della definizione analitica di questo delitto. Un' impiegato un giudice, che avrà amministrata giustizia in conformità delle leggi, non sarà responsale colla sua persona, come non potrebbe esserlo un' impiegato Regio, che nel Consiglio anche di guerra oppur altrimenti a dettame della vigente legislazione avrà soddisfatto ai doveri del suo istituto senza parzialità e senza livore. Se per cagion d' esempio avrà castigato un rivoltoso, che imprudentemente avesse minacciato il Governo e la competente autorità della privata vendetta al sopravvenire di altro Governo. Sennonchè anche i giudici e gli altri impiegati, che nel nuovo ordine di cose avessero manifestata una riprovevole condotta, false opinioni, un contegno equivoco ed avversione alla guista causa, potranno aver demeritati i benigni riguardi de' loro superiori nel nuovo loro reimpiego.

XI.

Responsabilità nell' eseguimento delle leggi Giacobiniche.

Ma quale sarà la responsabilità di coloro, che avranno contribuito all' eseguimento di tante violentissime Giacobiniche leggi o supposte o vere? Se la responsabilità non si estende all' eseguimen-

to di leggi giuste, di leggi introdotte all' oggetto della pubblica felicità, del buon ordine, della conservazione dell' attuale Governo, ella cade però sempre sopra coloro, che secondando la sfrenata passione di distruggere quanto vi ha di più sacro, purchè l' aspetto porti di opera aristrocratica, senza traccia di altra legge, fuori di quella dell' arbitrio della licenza e della chimerica idea di democratica libertà o di aristocratico istituto, spoglia, condanna, autorizza la violenza, il saccheggio, la carcerazione, l' insulto personale, la perfidia il mancamento ai sacri doveri delle promesse, proscrive l' osservanza delle leggi naturali o divine ed ecclesiastiche le più venerabili, l' obbedienza de' figlj, la fedeltà de' congiugj, la subordinazione de' servi, la conservazione di se stesso e dei diritti di proprietà.

Ovunque anche leggi di tal natura si sono pubblicate, le quali il nome più non meritano di leggi, mancandovi l' essenza e la facoltà di obbligare pel conseguimento di un vero bene, in chi le osserva, e l' esenzione da un uero male, in chi le adempie, è pur' anche palese, che gli esecutori non cessano di rendersi responsali e pel danno recato e per il delitto, che certamente commettono nell' eseguirle.

La responsabilità sarà minore in coloro, che fossero stati con vera violenza compulsi ad accettare siffatte cariche; ma in quelli maggiore, che non avranno cercato di esimersi di riparare al male, di cui divenivano esecutori. Le divine leggi e naturali, la Religione e l' onestà vietano di farsi partecipe del delitto coll' accettazione di un illecito impiego e coll' esecuzione dell' ingiusto comando del suo superiore.

L' uomo, che non è generoso bastantemente per opporsi a' siffatto comando è pessimo democratico e suddito cattivo di ogni altro Governo,

XI.

Alcuni Esempj di siffatte leggi ingiuste ed ineseguibili senza responsabilità pel danno e del delitto.

E non sono certamente avvenimenti ideali, quelli de' quali testè si è favellato! Ordinazioni di tal fatta ingiuste riprovate ed ineseguibili, che il nome non meritano di leggi ma di estorsioni spoglj violenze assassinj se ne sono promulgate non poche, peggiori di qualunque legge dispotica: Si sono obbligate violentemente le famiglie de' Cittadini tassate non per censo e facoltà ma a capriccio ed opinione a fare acquisto di beni nazionali: si sono di questi e di altri o ecclesiastici o di ragione degli emigrati o de' privati formate lotterie forzate: Si sono spogliate tutte le pie fondazioni e corporazioni legittime senza compensare neppur del giusto alimento i possessori e senza versare il ricavato in opere analoghe all' istituzione originaria come dispongono i canoni le naturali e divine leggi, dichiarano i S. S. Padri, prescrivono i Conciij ed hanno fin' ora praticato tutti li Sovrani, che a tal' impresa misero mano: si sono arbitriamente spogliati i Sacri monti di pietà il rimanente togliendo de' depositi alla classe de' cittadini degna della maggior compassione: si sono anzicchè per una economica concentrazione de' redditi e servigio del divin culto, per intestino livore contro la Religione occupate profanate distrutte possibilmente le chiese ed i luoghi destinati al divin culto: si è vietato l' esercizio esterno e sacro di una Religione santissima di un Dio vivente per dar luogo a qualsivoglia fantastico e contraddittorio culto ed in ispecie al culto di una Deità non esistente, qual è la *Ragione*, confondendo orribilmente l' atteismo coll' Idolarria e col Politeismo, e con tante altre specie di mostruosissimj vizj in questi do-

gmi nefandissimi artifiziosamente nascosti; si sono promulgate leggi ed eseguite in riga di esse sentenze anche di morte contro persone innocentissime, quali erano i valorosi difensori della religione e della patria e per sin gli ostaggi; si sono nel modo il più barbaro ed empio violentate le coscienze de' buoni e creduli popoli spingendoli a prestare giuramenti incompatibili colla Maestà l' onnipotenza e l' unità di un Dio eterno e solo padrone, al quale ed al cui Teocratico Governo si è venuto a fare onta ed ingiuria; violando gli essenziali requisiti di un tale atto, Verità, Giustizia, Giudizio, ma in un modo subdolo e pieno di velenosa frode: La Poligamia, la Poliviria lo scioglimento del vincolo matrimoniale, l' adulterio l' abbandono dell' innocente consorte de' teneri figli, non erano più nè delitto nè azioni riprovate in faccia del pubblico: Della Religione anche naturale si cercò di svellerne per sin l' idea: La miscredenza ne' cattolici Dogmi e circa la ecclesiastica Gerarchia ne fu in ogni intrapresa l' oggetto.

Per comprendere, che il cooperare a tutte queste e simili disposizioni sia farsene reo e che l' obbligazione s' incontri alla riparazione, non fa mestieri di dimostrazione. Si rende causa morale chiunque al delitto presta la sua opera anche e molto più se *in via di offizio e d' impiegato*. Per convincersene non è neppur necessario di essere nè buono nè mediocre cattolico, basta essere uomo onesto per onestà e probità naturale e uomo sensibile a le altrui disgrazie. Il cattolico non concorre all' esecuzione di tali nefande ordinazioni ad onta di divenir vittima della sua credenza, particolarmente ove della sicurezza personale si tratta de' suoi simili. *Act. apost: VII: 59. Ad Rom. I. 32.*

XII.

E' giusta la domanda per un giusto moderato castigo.

Dovettero i popoli frenare l'indignazione e dissimulare sopra tanti mali, che gli opprimevano per l'incusso timore della morte per la malizia de' patrioti che gl'insidiava e la generale perfidia. Gl'infelici abitanti non si potevano nè garantire nè difendere. L'Italia era inerme. I Sovrani più potenti erano perplessi. I buoni circuiti, mostrati a ditto e coperti di obbrobrio, avvilite le autorità e gli stati più rispettabili soggiogati. L'adulazione l'infingardaggine, la servile umiliazione e l'audacia sfacciata, l'impudenza, la menzogna l'insolenza disonoravano il costume de' popoli, che affettavano virtù e franchezza e libertà repubblicana per quaranta e più mesi dall' epoca incominciando de' primi di Aprile 1796. Connobbero i popoli di essere ingannati al pari de' ricchi de' nobili e degli ecclesiastici; che gli stabili ed il patrimonio della nazione erano gran parte passati nelle mani de' reprobi Patriotti, e l'oro e le altre richezze, se le avevano essi divise; che la libertà escludeva la facoltà per sin di parlare, l'eguaglianza nel solo nome consisteva di cittadino. La coscrizione generale della gioventù la perdita del commercio, le enormi contribuzioni, la soppressione del culto, l'educazione impedita feccero a popoli ricordare tempi più felici. Il giubilo era pressocchè universale all' avvicinarsi degli eserciti e dappertutto si sollevò il malcontento ed il riclamo contro gli autori del Giacobinismo, perchè ben compredevano i popoli e videro in realtà, essere eglino stati prima in secreto e poscia palesemente i nemici più fieri e la causa di tanti mali colle insinuazioni, coi consiglj, coi suggerimenti de' mezzi, che si praticarono, coll' occupa-

zione delle cariche primarie, col terrore, che ovunque spargevano, colle denunzie che davansi premura di fare, l'erezione delle sale di pubblica istruzione messe in opera, le declamazioni, gli scritti, le festività ordinate ed ogni altro mezzo direttamente ed indirettamente conducente all' inteso fine.

Si può dire, che l'armamento in massa de' popoli soggetti all' Augusto loro Sovrano abbia salvata l'Europa. Ungheri, Austriaci. Boemi, gli abitanti del Tirolo della Stiria e della Carinthia fecero argine al Torrente sino alla conclusione dell'armistizio. Se ciò non fosse avvenuto, forse l'artifizioso progetto degli empj diramato e fomentato anche in altre provincie, sarebbe scoppiato in aperta fiamma. La machinazione di costoro è quindi punibile sino al più alto grado di severità se alla pubblica autorità vien fatto di scuoprire le fila del tradimento sparse in tutte le provincie e fra tutt' i popoli, come vi è tutto il fondamento di crederlo:

Pochi sono bensì quelli, che a tali misteriosi secreti sono admessi, e certamente de' più scaltri e silenziosi, ma la Pubblica Autorità non dovrebbe dimettere il pensiero di rinvenirli ora, che gli avvenimenti gliene porgono l' occasione propizia. Ma se è necessario deve però per la ragione stessa essere anche giusto e moderato il Castigo, sul riflesso che molti sol per timore esternamente si dichiararon fautori senza fare alcun male, e molti parimente erano i Giacobini sol per opinione e per falsi principj. *Sonnenfels Grundsätze der Polizei* P. 1. §. 66.

Le pene di morte ed altre asprissime portate dalle Romane leggi e dalle costituzioni degli Imperatori Arcadio ed Onorio, e quelle altresì prescritte dalle Costituzioni Criminali di Carlo Quinto Imperatore e di Maria Teresa di gloriosa memoria sembrano inapplicabili ai costumi più blandi dell' Europa. All'apposito saranno più proprie

le Costituzioni Criminali dell' Augusto Imperatore Giuseppe secondo e quella non meno del vivente Francesco alla reità proporzionate ed alla equità non meno che alla rigorosa giustizia ove conviene conformi.

Se la sopravenuta mutazione di circostanze per un tratto di clementissima divina e di umana Sovrana Provvidenza non avesse posto riparo al torrente di tanti mali e morali e fisici, altro attendere non si doveva e temere seriamente che la verificazione di ciò che scrisse Orazio di Roma corrotta *Damnosa quid non imminuit dies? Aetas parentum pejor avis tulit Nos nequiores, mox daturos Progeniem vitiosiorem. Ode 6. L. 3.*

PARTE SECONDA.

DOVERI DE' CITTADINI ED UFFIZIO DELLA PUBBLICA AUTORITA' IN ORDINE AL GIACOBINISMO.

I.

Scopo della punizione de' sudditi e degli esteri.

IL fine delle pene è triplice. *L'esempio*, per cui atterriti dell'inflizione del castigo, tutti coloro, che si ritrovano in situazione o disposizione somigliante si astengano dalla trasgressione della legge. *La soddisfazione* dovuta al Pubblico offeso ed alle persone dannificate, poichè l'uomo prova un vivo ed intimo dispiacere nel vedere impuniti i delinquenti, e l'inquietudine sopra di ciò cessa allora soltanto, che il castigo imposto all'offensore gli fa concepire l'idea del già rimosso pericolo egli ridona lo stato primiero di tranquillità e di quiete. *L' emendazione*, per cui un' individuo della civile società travviato e mancante a' doveri suoi è messo fuori di stato di offendere chicchessia, quando non venga ridotto al pentimento sincero. Allorchè i delinquenti sono sudditi individui della civile società, cui offendono, lo scopo della pena è il presente. Ma quando persone non suddite sono gli autori di somiglianti reità, lo scopo delle offese Nazioni è la riparazione del danno presente, e la difesa ossia la sicurezza per l'avvenire, che si misurano dal diritto di guerra. *Hupka Ius: Crim: Pas.* §. 30.

II.

Doveri de' Cittadini.

I doveri de' Cittadini rapporto al Giacobinismo sono per mio avvìso eguali e consimili sennon maggiori a quelli che spiegare si devono in occasione di altri delitti di Stato.

Il primario è quello certamente, che incombe ad ogni suddito benintenzionato di denunziare all' Autorità pubblica e competente qualunque secreta unione, congiura, conventicola, machinazione, gli scritti pubblicati all' oggetto di turbare il buon ordine; e di denunziare e manifestare anche i fondati sospetti, che aver potesse. Le leggi danno la facoltà di farlo impunemente, quando non siavi malizia e frode, e danno anche in modo di farlo senza pericolo di essere palesato purchè false ed inventate non siano le palesate circostanze.

Non mancano neppur i mezzi di rendere informata la pubblica autorità mediante l'opera di saggie e prudenti persone senza compromettere nè la propria ne' l'altrui tranquillità, nè il bene della patria.

Le leggi esentano dall' obbligo di denunziare talvolta i congiunti di sangue. *Codi: Crim: Theres: art: 28. 7. Cod: di Giuseppe Cap. 1. 8. 2.*

Il secondo dovere è quello di sostenere in ogni incontro le parti della giusta causa senza vile pusilaminità ma con prudenza con saggezza. E' incredibile e lo sò per replicata sperienza, quanto la fermezza del contegno ne' sudditi inspiri all' inimico di timore e di avvilimento. Impedisce questo la propagazione dell' arte di cui si servon costoro del disprezzo della pubblica autorità. La franchezza tanto vantata de' repubblicani deve ritrovare un' armatura impenetrabile nella fedeltà de' sudditi verso i legittimi loro Sovrani. Di questo mezzo si servon eglino per scandagliare le in-

tenzioni de' Pubblici, e se a sorte in persone si abbattono di fermo retto e non vile pensare, ne appropriano ed estendono l'idea alle Città alle Provincie ed alle Popolazioni. E' dovere di palesare ingenuamente ed altamente ed in ogni incontro la disapprovazione delle massime pericolose al buon ordine ed alla pubblica felicità, ma di astenersi ad un tempo dalle vie di fatto dall'insulto, dall'ingiuria e dal praticare personali violenze contro gli arrestati e detenuti. Quando costoro sono persone cognite ed è certa la loro delinquenza si arrestino a pubblica vista, si permetta il concorso del popolo, e che spieghi altamente la sua indignazione, ma col solo disprezzo se farsi si può senza che sian maltrattati nella persona, senza che siano percossi o strappati dal braccio della giustizia posto per guardia, onde impedire la fuga non per difesa contro i popoli. Se non può essere contenuto non si traducano palesemente, o si muniscano di tali scorte, che il popolo riconosca una forza abile a contenerlo superiore ad ogni popolare sommossa. Il clero per un altro fine non meno politico merita particolare riguardo. Tale è l'economia della pubblica autorità, che non deve mai essere vilipesa. *Sonnenfels Grundsatze der Polizei* P. I. §. 72.

III. IV.

Uffizio della pubblica Autorità.

Circa la reintegrazione dello Spoglio.

Passando ai doveri della pubblica Sovrana Podestà il primo è quello di abbattere le opere della violenza cioè di distruggere dalle radici le novazioni perniciose introdottesi. Le ordinazioni da questa massa di reprobi tentate ed eseguitesi tutte hanno la marca dell'ingiustizia dello spoglio e della violenza. Esse non meritano il nome neppur di leg-

gi e di costituzione. Il fine delle leggi di loro essenza deve essere il buon regolamento degli Stati non la distruzione, la pubblica felicità ed il ben comune non l' oppressione e la disavventura. I principj ai quali riportare si devono le leggi e le Costituzioni appoggiati all' intrinseca giustizia ed equità sono evidenti certi ed immutabili. Le leggi democratiche pubblicatesi dettate dal livore verso i privati, dall' odio verso i Governi, dall' avidità di appropriarsi e cumulare tutte le forze dello stato non pel pubblico Bene, ma per distruggere le Monarchie e per opprimere i pacifici buoni Cittadini, erano diametralmente opposte ai riferiti principj certi immutabili ed eterni. Il Governo dunque era anarchico violento dispotico e mostruoso non regolare, E siccome le leggi e le massime radicalmente ed essenzialmente erano viziose ed infette così esserlo dovevano anche le ordinazioni tutte subalterne da questa massima derivate.

Ma è questo poi anche un condegno castigo di tutti coloro, che dalle innovazioni hanno conseguito de' riprovati guadagni: dovendosi del resto pareggiare le requisizioni ed i Tributi in guisa, che non avvenga la lesione e la violenza, che vuolsi evitare *Decret: L. 2. Tit: 13. de restit: spoliat:*

V.

Vigilanza ed ispezione.

L' altro correlativo dovere della pubblica Autorità è la politica ispezione e vigilanza sulle tracce degli empj fautori del Giacobinismo. Censura prudente e circospetta delle stampe pitture emblemi. Vigile cura perchè non seguano unioni conventicole ed adunanze, qualsiasi la denominazione. Mano ferma sulla conservazione del buon costume del culto della decenza e regolarità nel ve-

stito. Ispezione diretta sopra i luoghi, ove si raduna la gioventù, sopra le sale di lettura, unioni letterarie, Ginnasj, Licei, Università, avendo dimostrato l'esempio in Italia quanto sian funesti questi luoghi al buon costume ed al retto modo di pensare, Vigilanza sulla corrispondenza mediata o immediata cogli esteri e co' prigionieri. Giova e gioverà per l'avvenire la formazione di esatto registro delle persone che si sono rese sospette, anche sol per opinione per effetto sia di timore sia di persuasione; imperocchè costoro non saranno ancora pienamente disingannati molto meno ravveduti. I Capi e gli anziani delle contrade ed altri aver devono particolari istruzioni. Si stabiliscano prudenti e certi modi, pei quali la pubblica Autorità possa essere informata di ciò che succede in pubblico pregiudizio. Ma cessar deve l' infame pratica della sollecitazione al delitto, lo spionaggio, la poca sicurezza personale. Le grandi monarchiè non abbisognano di siffatti perniciosi e violenti mezzi. La licenza sfrenata de' discorsi nè luoghi pubblici devesi però frenare e reprimere. Gli altri rami della pubblica ispezione sono dettagliati nelle ordinazioni e nei regolamenti degli stati di sua Maestà Imp: *Instruzioni Generali per Uffizj di Polizia*.

VI.

La riparazione de' danni privati.

La terza ispezione è quella di provvedere efficacemente perchè sia possibilmente riparato il danno, che privati possono aver sofferto da' privati, ma senza dar motivo ad inutili contestazioni. Appartiene a questo punto l' erezione e graduazione regolare de' Tribunali di Giustizia e di Polizia e Criminali, la separazione delle rispettive ispezioni, le istruzioni analoghe e la facoltà più estesa ma concentrata ne' Capi on-

de provveder possano sul momento e diramare a chi spetta gli ordini confacenti. Per non moltiplicare le liti potrebbesi ciò non pertanto ordinare, che le istanze pel rifacimento de' danni preliminarmente si subordinassero ad un' economica cognizione.

VII.

Inquisizione punizione Investigazione del delitto.

La parte più essenziale risguarda l' inquisizione contro i delinquenti, la verificazione del corpo del delitto, le prove gl' indizi e finalmente la punizione de' colpevoli al grado commisurata della delinquenza.

L' investigazione del delitto si fa da' superiori locali, che vegliano per la sicurezza pubblica; essi hanno diritto di chiamare avanti di se qualunque persona, di visitare qualunque luogo e farvi le indagini e le necessarie ricerche non meno che le opportune interrogazioni; eglino assumono le deposizioni di tutte le persone, che possono avere scienza del delitto oppure contribuire allo scuoprimento. In cognizione del delitto verrà dunque il Giudice o per via di denunzia o per mezzo dell' accennata investigazione. *Codice generale sopra i delitti e le pene P.* 1. §. 8. 10. 11. 19. 31.

VIII.

Verificazione del corpo del delitto.

In ogni procedura criminale è essenziale la verificazione preliminare del corpo del delitto. Nel Giacobinismo si fa essa ordinariamente coll' esame de' testimonj, perchè per ordinario si tratta di fatti non permanenti. Non si devono però trascurare giammai le indagini delle scritture infamanti, de'

documenti falsificati, le visite domiciliari e le altre incidenti ricerche, giusta il prescritto delle leggi criminali.

Gli oggetti primarj per la verificazione del delitto sono pertanto la *Predicazione in pubblico* e nelle assemblee ossia ne' circoli costituzionali di massime antimonarchiche *la pubblicazione* di scritti o stampe tendenti al fine di promuovere lo spirito di rivolta e di ribellione di sprezzo e vilipendio dell'autorità Sovrana *Terrorismo e violenza e la corrispondenza* coll'inimico particolarmente circa la *percezione di salarj e molumenti*; diretti ovvero indiretti, di merci, di pensioni da casse parziali; non che la distinzione dell' epochi se cioè prima dell'irruzione dell' inimico, al primo apparire del medesimo, dopo la pace ovvero in progresso di tempo. Circa gli altri delitti subalterni del Giacobinismo terrorismo, concussioni, abuso dell' autorità pubblica, falsificazioni e simili di cui al N. 7. della prima parte non vi è alcun'altra parziale norma, che non sia comune agli altri principj della Giurisprudenza Criminale.

IX.

Arresto e carcerazione.

Il Codice Gioseffino attribuisce più ampla facoltà ai Giusdicenti locali per l'arresto delle persone sospette in via politica di quello, che prescrivano la Costituzione Criminale Teresiana e la Norma Interinale Criminale pubblicata nella Lombardia Austriaca. Tutti però i Codici suddetti non eccettuato il recentissimo di S. M. Francesco II. promulgato già per la Galizia *Strafgesetzbuch fur Westgalizien* convengono nella fissazione di certi più gravi indizj, che ora vicini ora prossimi si denominano, onde procedere alla carcerazione criminale, la quale come si è avvertito si distingue dall' arresto politico e provvisionale.

Secondo il riferito Codice Gioseffino § 18. P. 1. il superiore locale è autorizzato a far arrestare qualunque persona, quando creda di doverlo fare ex offitio e provvisionalmente, poiche al §. 52. si spiegano gl' indizj più vicini e prossimi, pei quali si passa dalla procedura politica alla procedura criminale.

Lo stesso Codice §. 50. per maggiore sicurezza permette, che il superiore politico, quando anche dopo l' esame sommario non si manifestassero indizj vicini o *prossimi del* §. 52. possa ciò non pertanto *ritenere talvolta* in arresto l' indiziato ad *effettó di proseguire le ulteriori indagini*. = Se di persona si tratta non avente domicilio stabile mancante di mezzi di sostentamento = di non intera estimazione = menzognero e falso nell' esame = vago e persona, di cui nessuno risponde = variante nelle deposizioni = implicata altra *volta in criminalitá*. Questo provvedimento, è molto addattato e proprio anche ne' casi emergenti, de' quali si tratta, e forma una regola meglio determinata di quella, ch' è spiegata nella *norma interinale del processo Criminale articolo* 10. *e* 12. che cioè per l' inquisizione speciale bastino gl' indizj remoti, per la carcerazione vagliansi indizj vicini, e che richiedansi indizj prossimi per il reato: *La* diffamazione semplice per altro *non è sufficiente* come si vedrà più abbasso. Ne' delitti gravi si può passare all' arresto anche prima della verificazione piena del corpo del delittó. *Norma Inte:* §. 84. 133. 138. La stessa regola ha tal' ora luogo anche in questi casi.

X.

Esame sommario.

Secondo il prescritto di tutte le leggi criminali immediatamente dopo l' arresto delle persona deve farsi l' esame sommario. Non si debbon lasciar

languire i carcerati senza questa discussione. Anche gl' innocenti soffrono talvolta per effetto d' ingiusta persecuzione l' ingiuria del carcere. Talvolta il carcere divien pena prima della sentenza, la dove esser non deve che semplice assicurazione e custodia della persona. Frequenti volte l' incolpato è in grado di addurre documenti e giustificazioni atte a procurargli la libertà, e se non è grave il delitto, o se mal fondato è il sospetto può il delinquente venir dimmesso contro cauzione promissoria talvolta contro sigurtà; sebbene nè delitti di lesa Maestà le leggi prescrivono, che si tengano sotto sicura custodia anche i sospetti, e se ne riporti dai Tribunali superiori la direzione. *Cod: Crim:* §. 50. *Norma Inter:* §. 58.

Provano queste disposizioni chiaramente e lo esige la personale sicurezza de' sudditi che varj essere devono i gradi di superior ispezione anche in questo genere d' inquisizione, non eccettuata la graduazione della triplice istanza. Provano altresì, che negli arresti per semplici opinioni politiche sia per persuasione sia per timore manifestate come si è avvertito nella Parte 1. artic: 3. e 6. si può senz' altro procedere al rilascio de' detenuti, semprecchè altri delitti non si manifestino ne' indizj ovvero circostanze aggravanti di predicazione, stampe, dipinture, principj rivoluzionarj di terrorismo, concussione, etc.

Provan per ultimo, che non si può nemeno in questi delitti accettare giammai la prestazione di una sigurtà.

XI.

Prove ed' indizj.

Nell' arresto politico procedono i Superiori locali secondo il prudente loro arbitrio. Pel carcere criminale si esigono indizj vicini o prossimi, indizj quindi più forti degl' indizi rimoti. Gl' in-

dizj rimoti si riferiscono a trè punti; la diffamazione; la deposizione di un sol testimonio non idoneo; o l'accusa semplice di un correo.

I Codici e le leggi tutte citate degli Augusti Maria Teresa, Giuseppe secondo e Francesco secondo la Norma interinale prescrivono senza distinzione, che per la pena ordinaria le prove debbano essere perfette e concludenti, e sono leggi giustissime *C. C. Theres. Art:* 32. §. 1. *Cod: Crimi: Gius: P.* 1. §. 148. *Strafgesetzbuch für Westgalizien* §. 424. del delinquente *Theres: Art:* 34. §. 14.

Per la qual cosa la quistione, se bastino gl' indizj per la prova del Giacobinismo avrà luogo nel solo raro caso, che un delitto sia bensì verificato e provato in ispecie, ma s' ignori chi ne sia l' autore.

In ordine a questa controversia ritrovò essere concorde la massima di tutti li Codici Criminali riferiti, che per infliggere la pena ordinaria non è giammai sufficiente il semplice concorso degl' indizj anche prossimi, ma che basti però anche il concorso di soli due per la pena straordinaria e minore nè delitti minori, ove consti di qualche vizio reità o malizia. Le leggi che ciò prescrivono sono giustissime e si sono riportate poc' anzi, ma l' ennumerazione speciale di siffatti indizj sarebbe quì estemporanea. Chi vorrà pigliarne cognizione potrà farlo ne' rispettivi fonti. Piace solo di aver osservato circa il valore e la forza maggiore ovvero minore, che si attribuisce agl' indizj, che le leggi stesse non sono concordi nel precisarlo; imperocchè talvolta si dicon vicini talvolta prossimi, e si ommette talvolta affatto l'uso di questa distinzione.

Sembra ciò in vero anche più proprio, che abbiasi a riportare nè casi singoli il Giudizio regolare de' dicasterj. Sennonchè l' incertezza e l' impossibilità di stabilire preventivamente il valore degl' indizj giustifica per una parte la legge la quale mitiga la pena ordinaria in mancanza delle prove dirette, e rende per l' altra necessario il

provvedimento, che in simili giudizj al sentimento delle prime istanze sempre quello si aggiunga de' Tribunali superiori.

XII.

Congruo Castigo.

Che la pubblica Autorità dia efficacemente mano al castigo di tali e tanti delitti e delirj è soverchio il dimostrarne la necessità. La Beneficenza sovrana lo promette a preservazione de' buoni sudditi de' proprj diritti e della pubblica tranquillità. L' esempio la soddisfazione e l' emenda de' traviati sono altrettanti mezzi, che soli ricondur possono la sicurezza. I popoli vi hanno diritto. Ma il castigo dev' esser confacente a questi fini, giusto e conforme alle leggi, moderato congruo e commisurato al grado della malizia. Dalla necessità si è del resto parlato anche nella prima parte. *Gli avvenimenti attuali dell' Europa determinarebbono lo stesso Filangieri ad un grado maggiore di severità pei delitti contro lo Stato Tomo 3. Parte IV.*

In ordine pertanto alla congruità delle pene ritrovo in primo luogo essere inapplicabili affatto le leggi della Romana criminale Giurisprudenza. La citata *Legge 5. Cod: ad L. I. M.* degl' Imperatori Arcadio ed Onorio ha tanti difetti, che sarebbe inutile l' annoverarli. Essa è dettata da spirito di vendetta piuttosto che di punitiva giustizia. Le ragioni poco fa spiegate e la condanna de' figlj non colpevoli, che si attribuisce a favore e grazia piuttosto che ad un dovere di rigorosa giustizia ne fanno evidente prova.

L' altra legge al contrario *Unic: Cod: si quis imperat: maledix:* è inapplicabile per la soverchia sua dolcezza ed a questi calamitosi tempi di livore e di malizia ridondanti non addattata. La malignità è diffatti giunta al segno di voler per si-

stema sorprendere l' autorità e la forza pubblica nella stessa sua indulgenza, abusando di proposito e con antivedimento delle sanzioni, nelle quali per buoni fini la Sovranità fa uso della clemenza. Potrà dar luogo alla bontà in certi particolari casi ed in altri tempi, non in avvenimenti sì strepitosi nè in tempi sì critici, dove i Sovrani per determinare i popoli ad armarsi e difendersi in massa hanno il maggiore interesse di persuaderne loro il bisogno col dimostrargli, che tutti gli altri mezzi e fra questi anche l' uso di una soddisfacente severità e di un' imponente castigo erano inutili. *Sonnenfels Grundsätze der Polizei* §. 66.

Le riferite ed altre romane leggi *L. unic: Cod: de famos. libell. L. 45. D. de in jurijs L. 2. D. de extraord: crimi: L. 24. D. de' poen:* provano quanto gravi siano tali delitti e severe le pene per avviso de' varj legislatori.

La Costituzione Criminale dell' Imperatore Carlo Quinto benchè conforme ad altre leggi dell' Impero Romano Germanico anteriori *Aurea Bolla Tit. 24.* non è neppur' essa applicabile alle circostanze de' tempi. La pena, che prescrive pei delitti di Lesa Maestà è di morte venendo il delinquente squartato.

Degli altri Codici e delle leggi provinciali non cade parlarne, e perchè per ordinario manchevoli e perchè l' universalità e l' uniformità del reato vuole l' applicazione di una legge universale ed uniforme. Laonde se di delitti tratterassi criminali pubblici bensì e gravi, ma non precisamente diretti dal Giacobinismo, si dovranno eseguire le leggi provinciali di que' territori, ne' quali siffatti delitti saranno stati commessi, ma non per gli altri.

La Costituzione Criminale dell' Imperadrice Maria Teresa tuttocchè esimia in tutte le sue parti, completa e da eccellentissimi ed avvedutissimi Giureconsulti compilata non discende al preciso ade-

quato dettaglio della delinquenza e delle pene commisurato, per la qual cosa sarebbe anch' essa meno applicabile. L' imponente rigore contro questi delitti spiegato coerente alle massime delle precedenti Costituzioni Imperiali prova non pertanto il bisogno di fermi provvedimenti per la continua sperienza di tanti secoli e l' uniforme giudizio di tanti legislatori.

Si distinguono in codesta *Costituzione art: 62. 63.* due gradi di reità, i rei convinti nel primo vengono fatti in pezzi e squartati, nel secondo soggiacciono or' al taglio della testa ora ad altra pena meno rigorosa ed arbitraria.

Le pene de' famosi libelli *artic:* 100. *e* 101. sono la berlina, la frusta, il bando; talvolta l' ergastolo per più anni; se sono diretti contro le Sovranità or la pena di morte col ferro, ora pena corporale sensibile palinodia, bando, infamia a misura della gravità del delitto.

La giustizia pel contrario delle Leggi Criminali di S. M. Giuseppe Secondo e del Codice altresì recentissimo dell' Augusto regnante Francesco *Strafgesetzbuch für Westgalizien*. E' sì precisa e luminosa, che ad ogni genere di delitto, ad ogni grado di malizia prescrivono il grado corrispondente di pubblico castigo conforme al pubblico bene, atto ad ottenere l' emenda de' delinquenti, la sicurezza degli stati, la soddisfazione de' popoli, qualità che certamente mancano in qualsivoglia altra compilazione.

D' altronde sono queste leggi da mettersi in esecuzione e da osservarsi negli Stati di Sua Maestà Imperiale Regia per esser quelle che attualmente hanno forza di legge e furon in essi promulgate, ed in riflesso che la Sovranità e Maestà sua principalmente furon lese ne' delitti e nelle machinazioni, del castigo delle quali si parla, non essendovi altre leggi per norma de' Dicasterj di Polizia *e i delitti politici*.

Nelle Provincie della Lombardia si osserva poi

anche di presente la Norma interinale, la quale nella parte teoretica cioè quella; che unicamente concerne la trafila del Processo è analoga e gran parte conforme alle massime spiegate nella Costituzione Teresiana.

Discendendo per conseguenza all' applicazione della sanzione penale de' Codici Criminali delle L. L. M. M. Giuseppe e Francesco secondo fa mestieri di ridurre a certi precisi punti i varj generi di reità, che nel delitto concorrono del Giacobinismo nella maniera già spiegata nella prima parte.

Il primo e più rilevante delitto, che può risultarne, è quello di Lesa Maestà per *alto tradimento ossia tradimento di Stato*, allorchè il delinquente viene convinto di aver ostilmente operato contro lo stato, sia immediatamente, sia mediatamente, collegandosi co' nemici, cooperando per la riuscita delle loro imprese col consiglio col carteggio e corrispondenza, colla percezione di emolumenti pensioni od altri premj, che lo costituiscano mandatario, promovendo in somma gl' interessi dell' inimico: *in tempo che, o era suddito attuale o dimorava negli Stati di Sua Maestà prima cioè ancora che seguisse l' attuale irruzione*.

La pena, cui soggiace questo delitto in forza del Codice Criminale Gioseffino, è inalterabile di Durissima e Lunghissima Prigionia: la quale equivale alla pena di morte ed è durevole sempre al di là di 30. anni. §. 42.. 45.

Il Codice di S. M. Francesco II. infligge per lo stesso delitto la pena delle Forche agli autori immediati: della prigionia durissima vita durante a coloro, che ne sono consapevoli e della prigionia dai 5. ai 10. anni se la scienza fosse congiunta colla sicurezza, che l' operato non avrebbe avute perniciose conseguenze §. 43. 44. 200.

Il secondo e non meno rilevante delitto, che può risultarne è quello, in cui possono essere incorsi coloro, che dopo l' irruzione dell' inimico

ma prima della pace durando ancora i vincoli di sudditanza si sono o collegati cogl' inimici direttamente o hanno promossi i loro interessi colla predicazione ingiuriosa, cogli scritti infamanti e colle solite Giacobiniche arti insulto terrorismo occupazione fraudolenta delle cariche e l' abuso della procuratasi autorità; e quindi colla reale cooperazione a danno dello stato ed ingiuria della Sovranità in tutte o almeno nel maggior numero delle maniere, nelle quali il reale Giacobinismo o furore patriotico suole spiegarsi: parte 1. N. 8.

In ordine a questo genere di delitto cade osservare, che forma per se indizio prossimo del delitto di tradimento in primo grado.

La reità de' colpevoli ed autori di questo delitto è minore di quella, in cui ricorre il tradimento immediato ovvero mediato di un suddito, il quale cospira coll' inimico; imperocchè dal momento, che la provincia è occupata ed è in di lui potere, le conseguenze ed i mali non sono più tanto perniciosi e nocivi.

A senso quindi di quanto prescrive il §: 49. del Codice Gioseffino dovrassi dettare la prigionia al grado della malizia nell' asprezza e nella durazione commiscerato ed ora semplice ora con inasprimento, particolarmente se il delinquente fosse impiegato a senso dello stesso citato paragrafo. La Prigionia sarà dunque or temporale or lunga ora nel primo ora nel secondo grado.

Si nota sì pel primo è sì pel secondo genere de' citati delitti doversi tra gl' inasprimenti porre anche la privazione delle decorazioni e de' privilegj di nobiltà, locchè propriamente dovrebbe aver luogo anche in coloro che furono ingrati e sleali al segno di dare spontaneamente, come già da alcuni si fece, alle fiamma i proprj privilegj con singolare sprezzo ed ingiuria della Sovranità, che li decorò.

Alla terza Classe appartengon coloro, che mettendo in non cale la riverenza dovuta al Sovra-

no hanno avuta la temerità di oltraggiarlo ne' discorsi e nelle prediche tenute al pubblico o ne scritti resi pubblici in qualunque tempo prima ovver anche dopo l'occupazione del territorio ; ma non si sono però resi colpevoli degli altri delitti compresi nel Giacobinismo, e non hanno spinta più oltre la loro audacia e lo spirito di rivolta.

Soggiacciono costoro alla pena portata dai §. §. 42. e 43. del Codice Gioseffino, ch' è precisamente stabilita della Prigionia più mite temporale ma in secondo grado dagli anni cioè 5. agli 8.

Dovrassi anche questa inaspire a misura della delinquenza, e del carattere delle persone.

Le espressioni poi infamanti e le ingiurie già s' intende esser quelle, che solitamente son proprie de' democratici rivoluzionari contro la persona de' Sovrani appellandoli Despoti, Tiranni Empj Infami, denigrando il personale carattere, mettendo in avvilimento la Dignità, sfoggiando mensogne, imposture, falsità, ascrivendogli ingiuste riprovate intenzioni, male arti, violazione de' diritti delle genti delle divine ed umane leggi.

Le semplici opinioni genericamente relative ad una ovvero all' altra specie di regolato Governo, ad uno ovvero all' altro ramo di pubblica amministrazione non sono comprese in questo articolo. Appartengono alla Classe delle politiche opinioni, sian' esse vere sian false. La pena di siffatte opinioni deve essere mite del tutto breve, se pur gli autori sono caduti nell' arresto, e sono convinti di aver per tal modo indirettamente esaltati i principj democratici, che certamente in presente dovrebbero eccitare l'avversione di tutte le persone di ragione dotate e di discernimento; laonde gl' impiegati, che avessero in ciò mancato meritar potrebbero una più sensibile mortificazione, coll' escluderli dall' impiego o differirne il collocamento.

Il Codice di S. M. Francesco II. citato al §. 203. e 204. punisce gli oltraggi alla Sovranità fat-

ti con discorsi e scritti colla prigionía dura dai 5. ai 10. anni. Ai complici ravveduti vien condonata la pena.

Coloro per altro, che si sono abbandonati a tali eccessi prima che le Provincie rispettive in mano fossero del nimico meritano, che sia loro inasprito il castigo.

Le persone accusate di Giacobinismo, e forse arrestate, delle quali non è provato altro delitto, fuorchè quello di aver inconsideratamente palesata la propensione e la predilezione pel democratico Governo ovvero l' opinione, sia per timore, sia per una stolta persuasione e debolezza di mente ed insufficienza di penetrazione, che però non hanno nè predicato nè scritto nè fraternizzato solenemente, o non meritano alcuna pena, ovvero soltanto, se già sono stati arrestati dal popolo o della forza militare, una pena mite di qualche settimana o mese secondo l' entità delle esagerazioni e la stoltezza dell' operare, se per cagion d' esempio avranno danzato in pubblico e commessi somiglianti ridicoli eccessi. *Vedi 'l N. 6. della parte 1.*

Gl' impiegati si rendono indegni de' Sovrani riguardi, come si sono resi indegni della pubblica estimazione necessaria in chi rappresenta la pubblica autorità.

Basta del resto ed è però necessario, che la Polizia si procuri di costoro il Ruolo, che serva di norma per ogni buon fine ed effetto nell' avvenire. Vedi sopra N. II.

Al quanto appartengono tutti gli altri delitti neramente politici, i quali a dettame del §. 77. del Cod: Gioseffino vanno puniti con prigionía mite in primo grado da inasprirsi secondo le circostanze, particolarmente se costasse nelle unioni di fratellanza dell' esistenza delle tesorerie e casse pubbliche. Comprendonsi nel detto §. 77. (1) il trafico di libri proibiti pitture figure oscene (2) secrete conventicole e fratellanze (3) ricovero dato a persone sospette.

Rimangono per ultimo alcune osservazioni da farsi risguardanti la retta amministrazione della Giustizia e sono:

Che per gli altri delitti disgiunti dal Giacobinismo, ma che possono ad esso essere relativi E. G. di stellionato, falsificazione delle firme e de' documenti pubblici o privati, ingiusta condanna di persone innocenti, oppressioni, rapine, la pena dovrassi regolare a norma della delinquenza giusta il prescritto dai §. §. 150. e 155. del Cod: Gioseffino, semprecchè questi delitti portino una pena più rigorosa di quella che meriterebbe in se il solo delitto di Giacobinismo. Concordano in questo tutte le leggi criminali, che il delitto maggiore assorbisce in se il minore il quale non produce che un motivo d' inasprimento della pena prescritta pel delitto maggiore.

Più si osserva, che gli esteri, che non furono giammai sudditi di questi Stati pei delitti di lesa Maestà unicamente relativi al primo loro Sovrano non vengono considerati come sudditi, ma sottoposti al Bando per esser persone pericolose e sospette; o arrestati e ditenuti in guisa di prigionieri, sino a che piaccia al Sovrano di rimetterli in libertà in vista della cessazione del pericolo e dell' emendazione; o consegnati per ultimo allo stato, cui appartegono, semprecchè sianvi trattati di reciproca amicizia e corrispondenza in ordine alla rispettiva consegna de' malfattori.

L' ultima e finale osservazione, concerne la necessità dello stabilimento in ciascuna Provincia de' Dicasterj e Tribunali Criminali e politici, che siano regolarmente subordinati alla superiore ispezione; ove i Capi forniti delle più ample facoltà nella direzione e diramazione degli affari siano in grado di dare sul fatto le provvidenze, che occorono senza confondere l' ispezione colla responsabilità personale dell operante, dai quali poi e pel numero sufficiente, e per l' idoneità reale, e pel pubblico credito degl' Individui che li compongo-

no, possano i Cittadini ripromettersi con sicurezza l' amministrazione incorrotta della giustizia.

L' Autore, che ha intrapreso questo tenue lavoro, affine di procurare a se medesimo una giusta adequata nozione del Delitto di cui trattasi e della conveniente sua punizione, e nel pubblicare le traccie de' suoi pensieri ebbe il solo sincero ed unico fine di contribuire alla dilucidazione delle false men giuste idee, che potessero essersi divulgate con pernicioso sì pubblico che privato danno, si chiamerà felice, se avrà meritato il compatimento de' leggitori, ottenuto in parte almeno il meditato scopo, ed aperta la strada a più profonda meditazione e ad opera più perfetta.

F I N E.

Si vende L. 1 : —

IX.

Genere del delitto.

Il Giacobinismo delle persone non suddite è ostilitá punibile per diritto di guerra colla prigionia e la morte; ne' sudditi attuali durante la guerra è vero delitto; l'uno e l altro, perchè si violano maliziosamente e con male arti le obbligazioni perfette ed i doveri assoluti verso le Nazioni. Egli è antidelitto di una specie novissima per la qualità dello scopo e de' mezzi, che si mettono in opera. Nessun Legislatore lo ha riguardato fin' ora e represso con leggi peculiari, laonde non serve di scusa la circostanza, che i Codici criminali parlino precisamente de' sudditi, che si fanno rei di lesa Maestà. Hanno le Nazioni siccome i Principi, che le dirigono, e ne sono i Capi, diritto di garantirsi dalle offese e dalle ingiurie anche coll' uso della forza armata, nel modo che praticasi colle stesse Nazioni, dalle quali per avventura fossero lese ed attaccate. A maggior ragione dunque hanno le nazioni ed i Principi diritto di allontanare da se le offese e le lesioni, che persone private tentano di fare. Il diritto di difesa e fondato nel diritto della propria esistenza; e comprende consentaneamente il diritto ad una guista riparazione alla soddisfazione conveniente ed alla sicurezza per l' avvenire.

Tra nazione e nazione non vi ha nessun giudice. Riconoscono perciò le stesse Nazioni fra di loro i diritti delle pubbliche paci e della guerra, e negano questo diritto unanimemente ai privati delle altre nazioni, dai quali per avventura sian lese, considerando tali offese e lesioni contrarie alle leggi criminali de' rispettivi lor stati come delitti punibili secondo il prescritto delle suddette leggi. In questa massima sono tutte le Nazioni Europee d' accordo non meno che le altre. Delit-

ti commessi in estero territorio, che abbiano relazione ai sudditi ed influenza sul territorio di un' altra nazione, vengono da questa puniti nel modo, che prescrivono le sue leggi, tosto che il delinquente estero entra nel territorio dell' offesa nazione, o diviene suo suddito. Non nasce per questo collisione alcuna nè ingiustizia, purchè si verifichi la criminosità, di che si parlerà più difusamente in appresso. L' operare de' Giacobini è criminoso. La legge, che vieta le azioni riprovate, delle quali eglino si fanno rei, le violazioni e le ingiurie, leggè naturale assoluta e divina; e le leggi civili di ciascun stato di cadauna Nazione non fanno altro che ratificare sanzionare convalidare la legge della naturale onestà. Sia dunque, che queste leggi parlino espressamente de' sudditi, sia che non facciano alcuna distinta menzione, prevaler deve sempre la massima, che i fatti sono lesivi criminosi e riprovati; che o espressamente o tacitamente vi sono compresi gli esteri, in quanto le loro azioni colpiscono gli altrui stati la tranquillità e le persone loro; poichè non la località del commesso delitto ma la malizia ed il pernicioso effetto formano la essenza del delitto e della reità. Le leggi dell' onestà naturale nessuno le ignora nè può ignorarle, nè le ignora alcuno de' sedicenti Filantropi Filosofici universali Patrioti, che si vogliono rendere benemeriti dell' umanità col sovvertire il buon ordine delle civili Società dalla Natura e da Dio ordinate. Esse non ignoran neppure le pene e le sanzioni civili de' Popoli, nelle quali incorrono, quando siano per essere giudicati conforme alle leggi di quelle Nazioni, che offendono; imperocchè la preparazione, che manifestarono di viver liberi o di morire, della vittoria ovver della morte, è il documento irrefragabile scritto sugli alberi da essi piantati, ch' erano edotti della sorte, che gli aspettava e del castigo, di cui rendevansi meritevoli. Non possono addurre in loro discolpa di non